

Concordato preventivo: le contestazioni del creditore in ordine al trattamento del proprio credito debbono essere dedotte nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione

Tribunale di Padova, 18 maggio 2016. Giudice Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo - Contestazione del creditore in ordine al riconoscimento in privilegio del proprio credito - Ricorso ex articolo 36 l.f. contro il rifiuto del liquidatore - Inammissibilità - Deducibilità in autonomo giudizio ordinario

Il creditore che nella fase esecutiva di un concordato preventivo chieda il proprio credito contemplato come il chirografario venga trattato come privilegiato non può azionare la propria pretesa con il reclamo di cui all'articolo 36 legge fall. contro gli atti del liquidatore dovendo, invece, la questione essere dedotta e risolta in un autonomo giudizio ordinario.

Concordato preventivo - Contestazioni in ordine ai crediti - Accantonamenti - Termine ultimo

L'accantonamento di un importo contestato dal creditore del concordato preventivo può essere disposto al più tardi entro l'udienza fissata per l'omologa.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Il GD, letto il reclamo 26.1.2016 con cui il creditore Domenico Manzoni chiede che il Liquidatore giudiziale del concordato della Società Cooperativa Agricola Opere Rosa a r.l., in procinto di dare esecuzione al primo riparto parziale, proceda alla soddisfazione del proprio credito in via privilegiata e non chirografaria, osserva quanto segue.

Il concordato menzionato è stato omologato sulla base di un piano che prevede la soddisfazione del creditore Manzoni in via chirografaria: il creditore chiede oggi che vengano valorizzate una serie di circostanze che consentirebbero di riconoscere il privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. La Procedura contesta l'ammissibilità del reclamo, affermando che il trattamento del credito difforme da quanto previsto in piano debba passare da un giudizio ordinario.

L'art. 176 l.f. stabilisce che "Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi". Il problema che si pone è, una volta ammesso o non ammesso al voto un creditore, quale sia lo strumento necessario per una rivisitazione della decisione "provvisoria" adottata dal Giudice in sede di adunanza di creditori: nel caso di specie

infatti Manzoni è stato considerato in sede di adunanza quale creditore chirografario.

La decisione della questione richiede una disamina delle pronunce della Suprema Corte sul punto.

Cass. n. 2560/1987 ha affermato che *“Nel concordato preventivo, qualora l'indagine sul rango privilegiato o meno dei crediti sia rimasta, come di norma, nei limiti di un accertamento meramente incidentale, (...), l'omologazione del concordato stesso non osta a che, nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, possa essere chiesta ed ottenuta una pronuncia negativa del privilegio (prima) riconosciuto in Sede concorsuale, quale mezzo al fine di sentire assoggettare il relativo credito alla percentuale concordataria”* (in termini si veda anche Cass. n. 2104/2002); spiega ancor meglio Cass. n. 6859/1995: il provvedimento di omologa *“non comporta la formazione di un giudicato sostanziale nell'ambito del processo, pur facendo nascere un vincolo definitivo circa la riduzione quantitativa dei crediti, sulla base dell'elemento pattizio e dell'elemento processuale. Da ciò, peraltro, discende che ogni contestazione sui diritti implicati nella procedura rimane impregiudicata, non già che su tali contestazioni permanga una competenza del tribunale che ha emesso la sentenza di omologazione, nemmeno nella forma della "interpretazione" della sentenza medesima. Dopo la sentenza di omologazione non appellata ex art. 183 L.F. ogni questione attinente alla sussistenza, entità e rango dei crediti deve esser fatta valere con ordinario giudizio di cognizione (Cass. 19.12.1978, n. 6083), essendo invece carente di potestà decisionale il tribunale che ha omologato il concordato in quanto organo della fase di esecuzione di questo”* (in motivazione).

Ritiene il Tribunale che il principio sia tuttora applicabile, non assumendo rilievo il fatto che la “sentenza” di omologa sia nel frattempo divenuta un “decreto”.

Il principio è stato di recente confermato anche da Cass. n. 20298/2014, che, decidendo una controversia in cui si discuteva proprio della natura del credito da soddisfare in via privilegiata o chirografaria, come era stato previsto in piano e poi nel provvedimento di omologa, spiega in motivazione: *“La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che l'esame della questione riguardante l'opponibilità della realizzazione del pegno costituito a garanzia del credito derivante dal saldo debitore del conto corrente fosse precluso dal giudicato implicito formatosi per effetto dell'inclusione dell'intero credito vantato dal Banco Ambrosiano Veneto nel piano di riparto formato a seguito dell'omologazione del concordato. Tale affermazione si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango (privilegiato o chirografario) dei crediti ed agli altri diritti implicati nella procedura; essa, infatti, non presuppone un accertamento giurisdizionale dei crediti, ma una verifica amministrativa, avente carattere meramente deliberativo e volta esclusivamente a consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, e non esclude quindi la possibilità di promuovere successivamente un ordinario giudizio di cognizione nei*

confronti dell'impresa in concordato, al fine di far accertare il proprio credito ed il privilegio che eventualmente lo assiste (cfr. Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2002, n. 2104; 22 settembre 2000, n. 12545; 17 giugno 1995, n. 6859)".

Tutto ciò per dire che, nel momento in cui il Liquidatore rispetti le previsioni di piano nella soddisfazione dei crediti, non vi è alcuna irregolare attività che il Giudice Delegato possa essere chiamato a verificare ai sensi dell'art. 36 l.f.: la questione proposta dal creditore infatti andava sollevata con autonomo giudizio di merito e non semplicemente formulata al Liquidatore, che non ha il potere di riclassificare i crediti, se non all'esito di una controversia ovvero nell'ambito di una transazione funzionale ad evitare una controversia.

Il reclamo proposto dal Manzoni pertanto è infondato, giacché lo strumento impugnatorio esperito non è funzionale al riesame dei crediti (Trib. Monza 3.6.2015).

Neppure infine può accogliersi l'ulteriore richiesta del creditore di disporre un adeguato accantonamento, che ai sensi dell'art. 180 l.f. va necessariamente disposto entro l'udienza per l'omologa del concordato, termine nel caso di specie ampiamente decorso.

Dalla soccombenza discende la condanna alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo.

Tutto ciò premesso, il GD

PQM

Rigetta il reclamo proposto il 26.1.2016;

condanna il reclamante alla rifusione delle spese sostenute dalla Procedura, liquidate d'ufficio in € 3.000, oltre 15%, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Padova, 18.5.2016

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino